



## CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

**Delibera n°13  
13/03/2017**

**Convocazione**  prima  seconda  
**Sessione**  d'urgenza

**Seduta**  pubblica  
 segreta

**Ora convocazione:** **Luogo della convocazione**  
 solita sala delle riunioni  
 altra sede

.....

**OGGETTO: ALLEGATO B ) DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - DEL  
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO DI PIACENZA APPROVATO CON DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE N° 24 DEL 06.06.2016 . INTEGRAZIONI-IMMEDIATA ESEGUIBILITA'-**

### **Ufficio Proponente : COMDOTA - Servizio attività produttive e edilizia**

Con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge sull'ordinamento delle autonomie locali vennero per oggi TREDICI MARZO DUEMILADICIASSETTE convocati i componenti di questo Consiglio comunale nelle persone dei Signori :  
(come da avviso del 09.03.2017 prot. gen. n. 27625)

- |                         |                           |                       |                        |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Bisagni Miriam       | 9. Curtoni Rino           | 17. Opizzi Erika      | 25. Rapacioli Laura    |
| 2. Botti Giovanni       | 10. Dosi Paolo            | 18. Pallavicini Carlo | 26. Reggiani Annalia   |
| 3. Bricchi Michele      | 11. Ferrari Claudio       | 19. Perrucci Stefano  | 27. Rocchi Lucia       |
| 4. Carella Lucia        | 12. Fiazza Christian      | 20. Polledri Massimo  | 28. Rossi Manuel       |
| 5. Castagnetti Giovanni | 13. Foti Tommaso          | 21. Ponzini Sandra    | 29. Sichel Federico    |
| 6. Ceccarelli Gianluca  | 14. Gabbiani Andrea       | 22. Putzu Filiberto   | 30. Tagliaferri Andrea |
| 7. Colla Roberto        | 15. Garetti Paolo         | 23. Quagliaroli Mirta | 31. Tarquini Barbara   |
| 8. Colosimo Marco       | 16. Girometta Maria Lucia | 24. Raggi Samuele     | 32. Tassi Marco        |
|                         |                           |                       | 33. Zucconi Guglielmo  |

Alle ore 16:54ha inizio la trattazione dell'argomento in oggetto.

Risultano assenti i Sigg. :

BOTTI GIOVANNI, FOTI TOMMASO, OPIZZI ERIKA, POLLEDRI MASSIMO, PUTZU FILIBERTO,  
ZUCCONI GUGLIELMO.

Assiste il Dott. **VINCENZO FILIPPINI** SEGRETARIO GENERALE.

Presiede il Signor **CHRISTIAN FIAZZA** nella sua qualità di PRESIDENTE.



CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

**Oggetto: ALLEGATO B ) DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - DEL  
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO DI PIACENZA APPROVATO CON  
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 24 DEL 06.06.2016 . INTEGRAZIONI –  
IMMEDIATA ESEGUIBILITA' -**

**Risultano inoltre presenti gli assessori:** Albasi, Bisotti, Buscarini, Gazzola,  
Timpano;

**VEDASI VERBALE ALLEGATO**

invita l'Assessore Bisotti a riferire in ordine alla presente deliberazione proposta della Giunta Comunale.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

A conclusione del percorso istruttorio, acquisito ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 il parere favorevole del Dirigente della Direzione Operativa Riqualificazione e Sviluppo del Territorio - Servizio Attività Produttive e Edilizia – Servizio Pianificazione Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica espresso nell'**allegato A**;

Sentito il relatore e gli interventi di cui al verbale allegato (**Allegato D**) ed a seguito della votazione il cui esito e proclamazione è riportata in calce alla presente,  
**delibera di:**

**DECISIONE**

Approvare le integrazioni e modifiche al testo dell'allegato B del RUE approvato con atto del C.C. n° 24 del 06.06.2016 per una migliore interpretazione e codificazione di alcuni casi non esplicitati come evidenziato in grassetto o barrato nell'allegato 1.

con separata votazione il cui esito e proclamazione è riportata in calce alla presente,



dichiarare, al fine di fornire agli uffici, nel breve tempo, indicazioni precise per l'istruttoria delle pratiche ,il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

## MOTIVAZIONE

Si rende necessario regolamentare , chiarire o specificare alcuni aspetti riguardanti l'assolvimento dei contributi o dotazioni territoriali in fase di rilascio o asseverazione di un titolo edilizio, in quanto , l'allegato B del RUE riportava le casistiche e le modalità applicative contenute nella Delibera di Consiglio Comunale del 05.10.98 n° 41 ed inerente l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della legge 10/77: in particolare

**A)** Gli articoli 4.12 e 4.13 del RUE hanno introdotto dei casi particolari di edificabilità, aggiornata alla più recente normativa, che non trovano una precisa collocazione nelle previsioni individuate all'Allegato B:

- l'art. 4.12 del RUE permette infatti il trasferimento dei diritti edificatori in aree urbanisticamente compatibili e la compatibilità non è inficiata anche se il trasferimento avviene tra un'area di nuova previsione ed un Tessuto esistente e viceversa;
- l'art. 4.13 del RUE , dà la possibilità , per i lotti inseriti in PUA approvati e convenzionati , qualora siano decorsi 10 anni dalla stipula della convenzione , e siano state cedute, collaudate e consegnate le opere di urbanizzazione previste negli atti convenzionali, di considerarli assimilabili ai tessuti consolidati con destinazione uguale a quella prevista in convenzione.

Le Tabelle di Parametrazione degli oneri di urbanizzazione sono diversificate in base alle zone territoriali omogenee quindi diverso è il parametro per le zone "Tessuto"- zona B - da quelle di Nuova previsione – zona C o D occorre quindi sia definita quale tariffa deve essere applicata se quella relativa alla zona di provenienza oppure alla zona di arrivo .

Ai sensi dell'art.1.6.1. dell'Allegato B, che richiama i punti 1.7.1,1.7.2,1.7.3 della DCR 849/1998 , in caso di aree inserite in strumenti urbanistici attuativi , gli oneri di urbanizzazione che devono essere versati sono quelli relativi alle opere di urbanizzazione secondaria non realizzate direttamente dal lottizzante (oneri che in base alle ultime convenzioni urbanistiche sono inoltre già anticipati dal soggetto attuatore del PUA all'atto della convenzione), mentre gli oneri di primaria ed il 32% della secondaria (verde e parcheggi) non vengono versati in quanto le opere relative sono realizzate direttamente dal lottizzante.

Un'area oggetto di PUA urbanistico collaudato pur essendo dotata già di opere di urbanizzazione primaria e parte della secondaria realizzate dal soggetto attuatore , non è stata progettata tenendo in considerazione l'eventuale trasferimento di diritti edificatori e così anche in caso contrario di aggiunta di diritti edificatori in un tessuto esistente



## CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

provenienti da un'area di trasformazione , porta a creare una richiesta di standard e opere di urbanizzazioni maggiori nel tessuto esistente .

L'art. 4.13 del RUE lascia libertà di scelta al richiedente il titolo edilizio , se far valere ancora la convenzione urbanistica oppure scegliere l'assimilazione ai tessuti consolidati , essendo libera scelta del richiedente non viene a determinarsi una differenza di trattamento fra edificazioni costruite appena prima del collaudo e quelle appena dopo.

In base alle considerazioni sopraesposte per il rilascio/l'efficacia dei permessi di costruire/SCIA :

- sarà sempre dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (oltre al costo di costruzione se dovuto) sulla SU.ed. trasferita in aree urbanisticamente compatibili ai sensi dell'art. 4.12 dell'Allegato B del RUE applicando la tariffa prevista per la Zona omogenea in cui viene trasferita;
- in applicazione dell'art. 4.13 del RUE sarà sempre dovuto:
  - il pagamento dell'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (oltre al costo di costruzione se dovuto) o lo scomputo degli oneri in base a quanto previsto dalla convenzione attuativa del Piano urbanistico , in caso di scelta dell'applicazione della convenzione ;
  - il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (oltre al costo di costruzione se dovuto) in caso di scelta dell'assimilazione ai tessuti consolidati;

**B)** Nelle zone verdi o cortilizie di aree residenziali, è uso corrente l'installazione di capanni ricovero attrezzi che non trovano una precisa normativa in quanto non sono richiamate nelle circolari e atti di indirizzo regionali ; tali manufatti si identificano in elementi prefabbricati che hanno generalmente un'altezza superiore a mt. 1,80 elemento che determina la realizzazione di nuova SED ai sensi dell'art. 15 del RUE e quindi superficie da computare nella verifica dell'indice di edificazione e soggetta al pagamento degli oneri di U1 e U2 e del costo di costruzione.

La DAL della RER n°279/2010 ,applicata dal Comune di Piacenza dal 28 gennaio 2014 , a cui dobbiamo riferirsi per le definizioni urbanistico edilizie , esclude dal computo della Superficie utile e dalla Superficie Accessoria (superfici che determinano il costo di costruzione da corrispondere) gli spazi con altezza inferiore a mt. 1,80; considerato che le strutture in commercio possiedono un'altezza media superiore a mt. 1,80, occorre definire la regolamentazione di tali costruzioni per chiarire quando devono essere assoggettate al pagamento del contributo di costruzione senza stravolgere gli usi e costumi nel nostro territorio.

E' ragionevole far rientrare nella tipologia di casetta prefabbricata per deposito attrezzi che non costituisce intervento di nuova costruzione di cui alla lett. g.5) dell'allegato alla L.R. 15/2013 , che non determina SU.edificabile e pagamento degli oneri concessori, quella struttura che possiede le seguenti caratteristiche:



## CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

- struttura di pertinenza di edifici residenziali senza autonomia funzionale e reddituale
- struttura senza fondazioni ma semplicemente appoggiata al suolo
- superficie inferiore a mq. 8,00 in accordo con l'art.3 comma 3 lett.a) del D.M. 02/01/1998, n. 28
- altezza media uguale o inferiore a mt. 2,30
- distanza dai confini nel rispetto del codice civile;
- max n° 1 struttura per unità immobiliare ed esclusivamente al servizio di uni/bifamiliari

**C)** La precedente Delibera di C.C. 41 del 5 ottobre 1998 riguardante gli oneri di urbanizzazione specificava all'ultimo comma dell'art.1.5.4: "Nell'onere complessivo U1 e U2 non è compreso il costo dell'area di pertinenza di ciascuna opera di urbanizzazione e che tale costo è stimato forfettariamente nel 10% dell'onere finale relativo alle spese di urbanizzazione primaria e secondaria"; tale importo ripagava ,per gli interventi diretti, la mancata cessione della aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione; cessione richiesta invece per l'attuazione di Piani Urbanistici.

L'all.B del RUE non riporta più tale specifica , occorre quindi siano ridefinite/ribadite le modalità per la monetizzazione dell'area dovuta per dotazioni territoriali.

I servizi presenti nel Comune garantiscono la quota di dotazioni territoriali mentre è prioritario procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti; le dotazioni richieste negli interventi di edilizia diretta sono generalmente una quantità esigua che non consente l'effettiva realizzazione funzionale delle dotazioni territoriali necessarie; è opportuno pertanto procedere alla monetizzazione della cessione delle aree per servizi territoriali, per gli interventi edilizi diretti quali Nuova costruzione , Ristrutturazione Edilizia con aumento di carico urbanistico , Cambio di destinazione d'uso con aumento di carico urbanistico , da realizzarsi nelle zone classificate dal RUE quali: Città Storica, Tessuti esistenti, PUA assimilati ai tessuti consolidati di cui all'art. 4.13 del RUE.

Si ritiene di mantenere la valutazione forfettaria prevista nella precedente delibera di C.C. n° 41/98 per garantire la gestione delle aree presenti nel territorio ; di aggiungere quindi, al testo dell'All. B al RUE , l'art. 1.4.4 come segue:

**Per gli interventi di Nuova costruzione , ristrutturazione edilizia con aumento di carico urbanistico , cambio di destinazione d'uso con aumento di carico urbanistico, ricadenti nelle zone classificate dal RUE quali : Città Storica, Tessuti esistenti, PUA assimilati ai tessuti consolidati di cui all'art. 4.13 del RUE , oltre agli oneri di urbanizzazione dovrà essere versato il costo di acquisizione delle aree relative alle opere di urbanizzazione (attrezzature e spazi collettivi di carattere comunale) che viene monetizzato e stimato forfettariamente pari al 10% dell'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ”**

**D)** L'art. 1.4.2 dell'allegato B del RUE vigente specifica: 1.4.2 Sono gratuite le opere



## CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

previste al punto 1.5.4 della DCR 849/1998 e quelle di cui all'art.32 comma 1 della L.R. 15/2013.

Occorre correggere un'imprecisione e aggiungere " primo comma" ove si fa riferimento al punto 1.5.4. della DCR 849/1998 in quanto il secondo comma del medesimo punto tratta gli interventi di ristrutturazione edilizia con aumento di carico urbanistico che in base alla normativa nazionale e regionale non sono gratuiti.

E' opportuno inoltre specificare quali interventi di ristrutturazione edilizia senza aumento di carico urbanistico possono essere gratuiti e gli interventi di manutenzione straordinaria che sono onerosi

La Delibera di G.R. n° 75/2014 , aveva già stabilito le tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento delle unità immobiliari che sono esonerate dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. G della L.R. 15/2013 . Il medesimo articolo specifica che l'esonero del pagamento del contributo di costruzione può avvenire se sono rispettate 3 condizioni:

- non deve essere connesso ad opere aventi le caratteristiche di un intervento di ristrutturazione edilizia, cioè un insieme sistematico di opere edilizie che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
- non deve comportare aumento delle superfici utili,
- non deve comportare mutamento della destinazione d'uso con incremento delle dotazioni territoriali.

La Delibera di G.R. ha quindi ricompreso nell'intervento non soggetto al pagamento del contributo di costo di costruzione le seguenti opere:

- le opere interne necessarie al frazionamento fisico dell'unità o delle unità immobiliari ;
- le opere ricomprese nella categoria della manutenzione straordinaria necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici;
- le opere volte ad apportare le modifiche al sistema di aperture dell'edificio necessarie a garantire i requisiti tecnici e funzionali delle nuove unità immobiliari
- l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio dell'edificio
- la modifica o la realizzazione ex novo , di recinzioni , cancellate e muri di cinta
- le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche , sensoriali e psicologico-cognitive
- le altre opere complementari ascrivibili all'ambito dell'attività edilizia libera.

La delibera stessa specifica che i suddetti interventi non possono essere definiti né di manutenzione straordinaria né di ristrutturazione edilizia.

Considerate le condizioni che devono essere rispettate per non pagare il contributo di costruzione in caso di frazionamento, si ritiene possibile adottare le stesse tipologie di cui sopra anche per individuare quali sono gli interventi che possono essere esclusi dalla "ristrutturazione senza aumento di carico urbanistico" e quindi esonerarli dal pagamento



del contributo di costruzione.

La definizione di manutenzione straordinaria, con le modifiche normative dettate dalla Legge 164/2014 è stata notevolmente caricata di interventi che prima erano della ristrutturazione edilizia ( frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari, aumento delle unità immobiliari, modifica della superficie delle singole unità immobiliari), pertanto in adeguamento al comma 4 dell'art. 17 del DPR 380/2001 e s.m.i, come modificato dalla L. 164/2014, l'intervento di manutenzione straordinaria , nel caso comporti un aumento della superficie calpestabile , deve essere soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione ed alla verifica della presenza delle dotazioni territoriali .

Come definito dalla nota della R.E. n° 0442803 del 21.11.2014 , il passaggio di locali o parti di essi da superficie accessoria a superficie utile non comporta aumento della superficie calpestabile.

Si ritiene pertanto di modificare l'art. 1.4.2 dell' all.B del RUE con il seguente testo:

1.4.2 Sono gratuite le opere previste **al comma 1** del punto 1.5.4 della DCR 849/1998 , quelle di cui all'art.32 comma 1 della L.R. 15/2013, e **quelle indicate nella Delibera di GR 75/2014 salvo quanto specificato al successivo comma.**

**1.4.3 In adeguamento al comma 4 dell'art. 17 del DPR 380/2001 e s.m.i, come modificato dalla L. 164/2014, l'intervento di manutenzione straordinaria che comporta un aumento della superficie calpestabile è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione ed alla verifica della presenza delle dotazioni territoriali , con possibilità di monetizzazione.**

**Il passaggio di locali o parti di essi da superficie accessoria a superficie utile non comporta aumento della superficie calpestabile.**

E) Prendere atto :

- 1) che con Determinazione Dirigenziale N° 46 del 20.01.2016 in adeguamento all'art. 28 della L.R. 15/2013 come modificato dalla L.R. 9/2015 sono stati suddivisi gli usi previsti dagli strumenti urbanistici nelle 6 funzioni individuate dalla legge regionale per determinare quando un cambio d'uso costituisce aumento di carico urbanistico; che non occorrono modifiche alle 5 categorie funzionali individuate art. 1.2 dell'all. B del RUE perché per quanto riguarda l'ammontare degli oneri di urbanizzazione , continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 30 comma 2 della L.R. 15/2013, le tabelle parametriche delle deliberazioni del Consiglio Regionale n° 849 e 850 del 1998 fino alla loro ridefinizione ;
- 2) che il punto 1.6.2 dell'all. B del RUE è corretto in adeguamento alla normativa statale, regionale ed alla convenzione tipo dei PUA ; l'art. 7 comma 4 del DPR 380/2001 modificato dalla legge 164/2014 prevede che per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria , qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile, così



come anche indicato dalla Circolare della Regione Emilia Romagna PG 2014.0442803 del 21.11.2014;

- 3) che l'applicazione dell'art. 16 comma 4 lett. d-ter del DPR 380/2001 (lettera aggiunta dall'art. 1 comma 1 lett. g) della legge 164/2014), riguardante il contributo straordinario dovuto per il rilascio del permesso di costruire in caso di varianti urbanistiche, permessi in deroga, cambio di destinazione d'uso che comportino un maggior valore, sarà normato in sede di approvazione degli indirizzi del POC o comunque al momento dell'emanazione della specificazione legislativa di dettaglio da parte della Regione, come previsto nell'allegato alla circolare della Regione Emilia Romagna Prot.Gen. N° 2014.0442803 del 21.11.2014, per evitare l'assunzione a livello locale di una normativa integrativa significativamente differenziata dalle altre realtà regionali. L'amministrazione comunale, dovrà comunque valutare il maggior valore del bene che sarà suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

- 4) della possibilità di rateizzare il contributo di costruzione anche in caso di SCIA limitatamente ad importi superiori a 20.000 euro .

La SCIA è un titolo abilitativo come il permesso di costruire pertanto si ritiene possibile ammettere la rateizzazione del contributo, così come è previsto anche dalla modulistica regionale unificata. All'efficacia della SCIA (da tale momento è possibile iniziare i lavori), in analogia alla procedura del permesso di costruire (50% al ritiro del permesso e 25% all'inizio dei lavori), dovrà essere versato il 75% del contributo di costruzione e depositata la garanzia fidejussoria; è opportuno stabilire un importo minimo per richiedere la rateizzazione del contributo di costruzione per non dover attivare delle procedure onerose dal punto di vista amministrativo per un importo poco significativo.

Si propone pertanto la modifica all'art. 6.4 dell'all.B del RUE – Sezione Disciplina costo di costruzione, indicando quale importo minimo la cifra di Euro 20.000,00.

## **EFFETTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE**

Il testo dell'all. B – Disciplina del Contributo di Costruzione - del Regolamento Urbanistico Edilizio di Piacenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 06.06.2016 sarà aggiornato con le modifiche in grassetto e barrato evidenziate nell' Allegato 1 al presente atto e successivamente pubblicato sul sito internet del Comune di Piacenza.

La Giunta Comunale e i dirigenti dei Servizi competenti daranno attuazione al presente atto in conformità alle leggi e regolamenti vigenti.



## NOTE

### PERCORSO ISTRUTTORIO

I competenti uffici, dopo l'approvazione del RUE , hanno proceduto ad una ricognizione del suo Allegato B che ha sostituito la Delibera di Consiglio Comunale del 05.10.98 n° 41 nella regolamentazione del contributo di costruzione per il rilascio/asseverazione dei titoli edilizi onerosi.

L'applicazione dell'all. B del RUE , rispetto al RUE stesso ed alla normativa statale e regionale, ha determinato la necessità di modificare, integrare l'all. B con specifiche puntuali.

Parere espresso dalla competente Commissione Consiliare permanente n. 2 "Assetto ed Utilizzazione del Territorio" (**Allegato C**)

### NORMATIVA e ATTI

- Arrt. 42, 48, 49 e 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s. m. i. - l'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000 disciplina le competenze del Consiglio comunale;
- artt. 16 e 17 del DPR 380/2001 e smi
- artt. 29 e 30 della L.R. 30 luglio 2013 n°15 e smi
- la Delibera di C.R. n° 849 del 4 marzo 1998
- la Delibera di GR 75/2014
- l'all. B del RUE vigente
- gli artt. 194,195,196 ,197 del RUE vigente
- gli artt. 7.2,7.3,7.4 del PSC vigente
- Principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
- Art. 14 dello Statuto Comunale
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 21 febbraio 2017 di approvazione della proposta di delibera da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Allegato B , disciplina del contributo di costruzione - del Regolamento Urbanistico Edilizio di Piacenza approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 06.06.2016 - Integrazioni".

### EFFETTI FINANZIARI e PATRIMONIALI

Il presente atto non comporta oneri finanziari per il Comune di Piacenza.



## CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

Dopo l'illustrazione dell'Assessore Bisotti, il Presidente dichiara aperto il dibattito.

### VEDASI VERBALE ALLEGATO

**Nel corso del dibattito entrano i consiglieri:** Foti, Polledri;

#### **PRESENTI IN AULA N. 29-**

Non avendo nessun altro consigliere richiesta la parola, il PRESIDENTE pone in votazione il provvedimento di cui all'oggetto. Il Consiglio Comunale APPROVA con n. 28 voti favorevoli :

**Bisagni, Carella, Castagnetti, Ceccarelli, Colla, Colosimo, Curtoni, Dosi, Ferrari, Fiazza, Foti, Gabbiani, Garetti, Girometta, Pallavicini, Perrucci, Polledri, Ponzini, Quagliaroli, Raggi, Rapacioli, Reggiani, Rocchi, Rossi, Sichel, Tagliaferri, Tarquini, Tassi.**

Nessun voto contrario.

La consigliera: **Bisagni**, risulta presente in aula, ma non si è attivata per la votazione.

Il Presidente comunica il risultato della votazione.

#### **PRESENTI IN AULA N. 29-**

Il Presidente pone quindi in votazione l'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' del provvedimento in oggetto ed il consiglio, l'APPROVA con n.23 voti favorevoli:

**Bisagni, Carella, Castagnetti, Ceccarelli, Colla, Colosimo, Curtoni, Dosi, Ferrari, Fiazza, Gabbiani, Garetti, Pallavicini, Perrucci, Ponzini, Quagliaroli, Raggi, Rapacioli, Reggiani, Rocchi, Rossi, Tagliaferri, Tarquini.**

Nessun voto contrario.

Dei 29 consiglieri presenti in aula 2 si sono astenuti: **Foti, Sichel.**

I consiglieri: **Bisagni, Girometta, Polledri, Tassi**, risultano presenti in aula, ma non si sono attivati per la votazione.



CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

Il Presidente comunica il risultato della votazione.

**LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 17,12.**

Piacenza, 23/02/2017

Allegato A

**Oggetto: ALLEGATO B ) DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - DEL  
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO DI PIACENZA APPROVATO CON  
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 24 DEL 06.06.2016 . INTEGRAZIONI**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, mentre non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

**Sottoscritto dal Dirigente  
GIANNESI TAZIANO  
con firma digitale**

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

**PRESIDENTE  
CHRISTIAN FIAZZA  
con firma digitale**

**SEGRETARIO GENERALE  
VINCENZO FILIPPINI  
con firma digitale**

---

**□ Dichiarata immediatamente eseguibile**

Si comunica l'approvazione della deliberazione all'Ufficio Proponente COMDOTA - Servizio attività produttive e edilizia, ai servizi indicati in fase di redazione della proposta.